



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <b>82</b> del Reg. del 13/07/2017	<b>OGGETTO:</b>	Oggetto: Giudizio Corte di Cassazione, Gennaro Maria De Giorgi c/ Comune di Salice Salentino (ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 299/2017 del 14.3.2017) – Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Degli Atti
---	-----------------	---

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di LUGLIO alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	
Paola GALIZIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. <b>Il Capo Settore</b> F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE
---	---

### Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
138		2017	GIUDIZIO CORTE DI CASSAZIONE, G.M. DE GIORGI C/COMUNE DI SALICE SALENTINO. RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE N.299/17.	659		2918,24

**Impegno di Spesa**

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegno</i>	<i>Subimp.</i>	<i>Importo</i>
			COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIUSEPPE DEGLI ATTI.			

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con atto del 27.8.2008, notificato il successivo 16.12.2008, il Sig. Gennaro Maria De Giorgi ha citato il Comune di Salice Salentino dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore di complessivi € 182.278,54, sul presupposto che l'Ente avrebbe operato taluni vincoli espropriativi sui terreni di proprietà, reiterato detti espropri nel tempo, e non determinato né corrisposto alcuna somma a titolo di indennità di occupazione della porzione di terreno specificata in atti;
- che, costituitosi in giudizio, questo Ente ha contestato la domanda attorea, eccependo – tra le altre cose – il difetto di competenza del Giudice adito;
- che con sentenza n. 97/13 del 4.6.2013 il Tribunale – ritenuto che l'oggetto di causa rientrasse nella previsione normativa richiamata e realizzato l'esproprio come dedotto – ha concluso per l'accoglimento delle richieste formulate dal De Giorgi, condannando l'A.c. al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di € 37.719,12 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla irreversibile trasformazione del terreno (ovvero dall'anno 1982) all'effettivo soddisfo, con reiezione di quanto richiesto in base alle colture asseritamente esistenti per assenza di prova sul punto;
- che con deliberazione di G.C. n. 81 del 4.7.2013 questo Ente ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce avverso la citata sentenza n. 97/13 per i motivi in fatto e in diritto meglio esplicitati nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, conferendo perciò apposito mandato all'Avv. Giuseppe Degli Atti da Lecce;
- che con sentenza n. 299/17 pubblicata il 14.3.2017 la Corte d'Appello di Lecce ha accolto il gravame proposto da questo Comune e per l'effetto – in totale riforma della citata sentenza del Tribunale di Lecce n. 97/13 – ha rigettato la domanda a suo tempo avanzata dal De Giorgi e condannato quest'ultimo al pagamento, in favore dell'Ente, di ½ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, compensandole nel restante mezzo e liquidandole per l'intero, per il primo grado in € 6.000,00 (di cui 3.000,00 per onorari), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario per legge, e per il grado di appello in € 6.615,00 (comprensivi della fase cautelare), oltre € 737,16 per spese, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario al 15%; e posto a carico dell'appellato soccombente le spese della CTU di primo grado;

**VISTA** la nota pec datata 23.6.2017, acquisita al prot. gen. n. 6982 del 26.6.2017, con la quale l'Avv. Degli Atti informa l'A.c. che con l'allegato atto del 19 giugno u.s., notificato in pari data, il Sig. De Giorgi ha proposto ricorso per la cassazione della citata sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 299/17;

**RITENUTO** di dover resistere al gravame di cui si discute per contrastare l'impugnazione proposta, giacché – come evidenziato dall'Avv. Degli Atti nella sua nota – i motivi di ricorso si caratterizzano per la loro inammissibilità e infondatezza, avendo la Corte d'Appello applicato correttamente noti principi giurisprudenziali e/o di diritto; e di dover perciò conferire incarico a professionista abilitato all'esercizio della professione legale iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 17, co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici il servizio di «*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni [...] in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea (omissis)*» e, tuttavia, l'art. 4 del medesimo decreto dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**RITENUTO** di rispettare tutti i principi appena menzionati, conferendo mandato al professionista che ha già, di fatto e con successo, rappresentato questo Comune nel precedente giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, dimostrando così di ben conoscere i fatti oggetto di causa e di essere particolarmente qualificato in merito alle questioni di diritto ad essi sottese;

**DATO ATTO** che, previo interpello della Responsabile del Contenzioso, con nota pec dell'11.7.2017, acquisita al prot. Gen. n. 7656 del 12.7.2017, l'Avv. Degli Atti ha manifestato formalmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico in commento, nonché a contenere i compensi al di sotto dei minimi tariffari e, precisamente, nella misura di € 2.000,00 oltre maggiorazione ex art. 2, co. 2 del D.M. 55/2014, IVA e CAP come per legge;

**VISTO** il nuovo modello di “*Disciplinare d’incarico professionale*”, approvato con la deliberazione di G.C. n. 47 del 27.4.2017;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi, resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

**1) DI COSTITUIRSI** – per le ragioni meglio esplicitate in narrativa – nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in Roma, promosso dal Sig. Gennaro Maria De Giorgi per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 299/17 del 14.3.2017 con atto del 19.6.2017, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso ivi formulati;

2) **DI CONFERIRE** mandato, per la rappresentanza legale e la difesa dei diritti e interessi dell'Ente, all'Avv. Giuseppe Degli Atti, con studio in Lecce alla Via Braccio Martello n. 19, per un onorario di € 2.000,00 oltre maggiorazione *ex art. 2, co. 2 del D.M. 55/2014*, IVA e CAP come per legge;

3) **DI PORRE** l'onere della spesa anzidetta, ammontante complessivamente a **€ 2.918,24 (euro duemilanovecentodiciotto/24)**, sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio;

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 698 del Reg.).

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Data 17/07/2017

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE